

CAPITOLATO DI POLIZZA

**RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI A MOTORE ED AUTO RISCHI DIVERSI
PER UN BIENNIO**

La presente polizza è stipulata tra

	<u>Azienda</u> USL Latina
	Centro Direzionale Latina Fiori
	Pal. G 2 – Viale Pierluigi Nervi snc
	04100 Latina
	P.I. 01684950593

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.08.2022
Alle ore 24.00 del :	31.08.2024

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 4
Art. 1 - Descrizione rischio	pag. 4
 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	pag. 5
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag. 5
Art. 2- Assicurazione presso diversi assicuratori	pag. 5
Art. 3 – Durata e proroga dell'assicurazione	pag. 5
Art. 4 – Pagamento del premio	pag. 6
Art. 5 – Regolazione del premio	pag. 6
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro	pag. 7
Art. 7 – Oneri fiscali	pag. 7
Art. 8 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	pag. 7
Art. 9 – Foro competente	pag. 7
Art. 10 – Interpretazione del contratto	pag. 7
Art. 11- Coassicurazione e delega	pag. 7
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	pag. 8
Art. 13 – Rinvio alle norme di Legge	pag. 8
 SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	pag. 9
Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione	pag. 9
Art. 2 – Esclusioni e rivalsa	pag. 9
Art. 3 - Estensione territoriale	pag. 9
Art. 4 - Adeguamento del premio	pag. 10
Art. 5 – Cessazione di rischio del veicolo – trasferimento della proprietà	pag. 10
Art. 6 – Sostituzione del veicolo, del certificato e del contrassegno	pag. 10
Art. 7 - Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo	pag. 10
Art. 8 – Attestazione dello stato di rischio	pag. 11
Art. 9 – Massimali di garanzia	pag. 11
Art. 10 – Assicurazione in base al Libro Matricola (valida anche per la Sezione 4)	pag. 11
Art. 11 – Forma tariffaria	pag. 12
Art. 12 – Carico e scarico	pag. 13
Art. 13 – Ricorso Terzi da incendio	pag. 13
Art. 14 – RC dei trasportati	pag. 13
Art. 15 – Soccorso vittime della strada	pag. 13
Art. 16 – Rimorchi – rischio statico	pag. 13
Art. 17 – Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente	pag. 13
 SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI	pag. 14
Art. 1 – Veicoli assicurati	pag. 14
Art. 2 – Garanzia Incendio e Furto	pag. 14
Art. 3 – Esclusioni e delimitazioni	pag. 14
Art. 4 – Estensione territoriale	pag. 14
Art. 5 – Adeguamento delle somme assicurate	pag. 14
Art. 6 – Eventi naturali	pag. 15
Art. 7 – Eventi socio politici	pag. 15
Art. 8 – Caduta di aeromobili o altri corpi celesti	pag. 15
Art. 9 – Garanzia cristalli	pag. 15
Art. 10 – Rimborso spese di immatricolazione	pag. 15
Art. 11 – Garanzia contrassegno e tassa automobilistica	pag. 15
Art. 12 – Soccorso stradale	pag. 15
 SEZIONE 5 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	pag. 16

Art. 1 – Termini e modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 16
Art. 2 – Mandato dei periti	pag. 16
Art. 3 – Gestione delle vertenze	pag. 16
Art. 4 – Determinazione dell'ammontare del danno per le garanzie della Sez. 4	pag. 16
Art. 5 – Liquidazione del danno	pag. 16
Art. 6 – Furto con ritrovamento	pag. 17
Art. 7 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	pag. 17
 SEZIONE 6 PREMIO LORDO ANNUO	 pag. 19
Art. 1 – Premio lordo annuo	pag. 19
Art. 2 - Disposizione finale	pag. 19

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società/Assicuratori	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale	la massima esposizione dell'Impresa per ogni sinistro
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Optional	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Accessorio	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional

Art. 1 – Descrizione rischio

La presente polizza è presta a copertura del parco mezzi della Contraente per le garanzie di Responsabilità Civile Auto e per le garanzie accessorie Auto Rischi Diversi per i mezzi ove sia previsto un valore nell'allegato Libro Matricola.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano

il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose.

Si prende atto che nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art.1898 del C.C.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 – Durata e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31.08.2022 alle ore 24,00 del 31.08.2024 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Si conviene tra le Parti che, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, e sempre che sia consentito dalla normativa vigente, la Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società il rinnovo del contratto per una annualità. La Società assicuratrice ha l'obbligo di concedere il rinnovo alle condizioni economiche e tecniche di gara o migliorative per la Contraente.

Si conviene infine che alla scadenza del contratto iniziale o del contratto rinnovato o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 120 giorni. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società.

Art. 4 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro il 60° giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi dovranno essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il broker designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del broker alla Società.

Art.5 - Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, sulla base di un preventivo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo e cioè i chilometri percorsi durante il periodo di assicurazione dagli assicurati autorizzati a servirsi di autovettura privata per motivi di servizio.

L'eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione, deve essere pagata nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75 % di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art. 7- Oneri Fiscali

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all'altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.

Art.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.10 - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 11 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art.12 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
--

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ed in aree aeroportuali.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Art. 2 - Esclusioni e Rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. veicoli, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 4 - Adeguamento del premio

L'Impresa rinuncia a richiedere adeguamento della tariffa premi della presente assicurazione per l'intera durata del contratto, salvo le differenze dovute alle evoluzioni relative al verificarsi o meno di sinistri penalizzanti.

Art. 5 – Cessazione di rischio del veicolo - Trasferimento della proprietà

Non sono ammesse sospensioni o cessioni del contratto.

In caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero, il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa l'esclusione del veicolo fornendo la documentazione attestante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione.

In caso di vendita del veicolo assicurato è ammessa la sostituzione o l'esclusione del veicolo, previa restituzione, da parte del Contraente, del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Art. 6 - Sostituzione del veicolo, del certificato e del contrassegno

In tutti i casi in cui il veicolo venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, e dell'eventuale Carta Verde, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Per il rilascio del duplicato del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all'Impresa la copia della denuncia fatta alle competenti Autorità.

Art. 7 - Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24,00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.

I danni causati dalla circolazione del veicolo, dopo tale evento, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

L'Impresa restituisce la parte del premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia furto e rapina, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua.

Art. 8 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- a) la denominazione dell'impresa;
- b) il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- c) il numero del contratto di assicurazione;
- d) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- e) la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- f) nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- g) i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- h) la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- ☐ sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- ☐ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- ☐ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- ☐ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- ☐ cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato

Art. 9 - Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale minimo non inferiore ad € 7.290.000,00 per ciascun sinistro con il limite di € 6.000.000,00 per persona ed € 1.290.000,00 per danni a cose.

Art. 10 - Assicurazione in base a Libro Matricola (valida anche per la Sezione 4)

L'Assicurazione ha per base un libro matricola – allegato alla presente polizza - nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Le inclusioni, le esclusioni e le sostituzioni dei veicoli sono ammesse in qualsiasi momento.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione della presente polizza.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati/contrassegni di assicurazione e carte verdi.

Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 90° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Ad ogni scadenza annuale il Contraente è tenuto a versare i premi in relazione ai veicoli effettivamente in copertura. I premi per il rinnovo annuale saranno calcolati per ogni veicolo tenendo conto di quanto riportato nelle relative attestazioni di rischio.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, l'Impresa riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 11 - Forma tariffaria

a) Bonus/Malus per le autovetture in servizio privato e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose – Bonus/Malus per motocicli e ciclomotori (Circolare Isvap n. 555 del 1.11.2005)

La presente assicurazione è stipulata per i veicoli sopraindicati nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1ª alla 18ª classe determinati secondo la tabella "classe di merito/coefficienti di determinazione del premio" allegata alla presente polizza a cura dell'Impresa.

La "tabella e applicazione delle regola evolutive" è allegata alla presente polizza a cura dell'Impresa.

b) Tariffa fissa per tutti gli altri veicoli, diversi da autovetture, autoveicoli trasporto promiscuo, motocicli e ciclomotori

Per i veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali, per trasporti specifici, autobus, macchine operatrici, la determinazione del premio è nella forma a "tariffa fissa" che non prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e nel corso di durata del presente contratto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA - *sempre operanti*

Art. 12 - Carico e scarico

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Art. 13 - Ricorso terzi da incendio

L'impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 775.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 14 - RC dei trasportati

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

Art. 15 - Soccorso vittime della strada

L'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 260,00 per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

Art. 16 - Rimorchi - rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 17 - Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente

L'impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori del Contraente rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Contraente:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione;
- c) nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

Art. 1 – Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti i veicoli iscritti nel Libro Matricola - allegato n. 1 della presente polizza – per i quali sia indicato il relativo valore nella colonna “Garanzia Incendio e Furto”.

Sono inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altro accessorio od attrezzatura o dispositivo installate anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessario in relazione al servizio al quale il veicolo stesso è adibito.

Art. 2 - Garanzia Incendio e Furto

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di:

- a) incendio - qualunque ne sia la causa -, fulmine, scoppio od esplosione;
- b) furto tentato o consumato;
- c) rapina.

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

La garanzia Incendio e Furto è prestata senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto, salvo quanto previsto espressamente alle successive condizioni particolari Assicurazione rischi diversi sempre operanti.

Art. 3 - Esclusioni e delimitazioni

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- b) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
- c) subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- d) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- e) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 5 - Adeguamento delle somme assicurate

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, escluso l'eventuale rateo iniziale, l'Impresa adeguerà le somme assicurate:

- a) per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- b) per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

Art. 6 - Eventi naturali.

Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina. Sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di Euro 150,00.

Art. 7 - Eventi Sociopolitici

Danni materiali e diretti in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo; sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di Euro 150,00. L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

Art. 8 - Caduta di Aeromobili o altri Corpi Celesti

Danni materiali e diretti in conseguenza di caduta di aeromobili o corpi volanti, loro parti o cose trasportate, nonché da corpi celesti in genere;

Art. 9 - Garanzia cristalli.

L'impresa fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro indennizza le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo.

Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

Sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di Euro 150,00.

Art. 10 - Rimborso spese di immatricolazione.

L'Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di Euro 150,00 qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o da quella Furto che ne determini la sua perdita totale.

Art. 11 - Garanzia contrassegno e tassa automobilistica.

L'Impresa, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio-Eventi Accidentali o Furto totale senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- a) al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- b) alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

Art. 12 – Soccorso stradale.

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio, furto e rapina.

SEZIONE 5 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 – Termini e modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere presentata all'Impresa entro 45 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza l'ufficio addetto alle gestioni assicurative, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente deve presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'Impresa intenda subentrare nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente, della procura a vendere relativa al veicolo.

Si intendono richiamate le nuove normative, meglio conosciute sotto il termine Indennizzo Diretto o Risarcimento Diretto, di cui all'art. 5 e 6 del DPR 254/2006 ed all'art. 150 del DL 209/2005.

Art. 2 - Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare uno per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio perito, quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce all'Impresa la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo a lui spettante.

Art. 3 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 4 - Determinazione dell'ammontare del danno per le garanzie della Sezione 4

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- a) se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- b) non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- c) dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto sulle singole garanzie della presente polizza o da queste condizioni;
- d) non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- e) dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

Art. 5 - Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto.

In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo.

Art. 6 - Furto con ritrovamento

L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- a) il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- b) il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;

Art. 7 - Obbligo dell'Impresa di fornire i dati relativi l'andamento del rischio

L'Impresa si impegna a fornire con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno:

- ☐ numero del sinistro dell'Impresa
- ☐ data di accadimento
- ☐ tipologia dell'evento (RCA – ARD)
- ☐ nome della controparte

- ☐ stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”)
- ☐ importo a riserva
- ☐ importo liquidato
- ☐ data della liquidazione
- ☐

E' fatto inoltre obbligo alla Società entro 180 giorni dalla ricezione di ogni denuncia segnalare l'esistenza di eventuali scoperture assicurative in quanto in assenza di tale dichiarazione il sinistro sarà considerato in garanziaaa ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

SEZIONE 6 – PREMIO LORDO ANNUO

Art. 1 Premio annuo lordo

Alla firma della presente polizza la Contraente si impegna a versare un premio lordo anticipato pari a €....., che sarà regolato a fine annualità sulla base delle inclusioni ed esclusioni intervenute nel corso dell'annualità.

Art.2 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le condizioni dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

N.	TARGA	TIPO	MARCA E MODELLO	IMMATRICOLAZIONE	AUMENTAZIONE
1	BL180XL	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN Q.11 NO TRAINO PESO 1105 PORT. 300 ASSI 2	13/02/2001	BENZINA
2	GC581YL	AUTOVETTURA	LANCIA Y HYBRID	12/11/2020	BENZINA
3	GC572YL	AUTOVETTURA	LANCIA Y HYBRID	12/11/2020	BENZINA
4	GC578YL	AUTOVETTURA	LANCIA Y HYBRID	12/11/2020	BENZINA
5	GC572YL	AUTOVETTURA	LANCIA Y HYBRID	12/11/2020	BENZINA
6	GC573YL	AUTOVETTURA	LANCIA Y HYBRID	12/11/2020	BENZINA
7	GC574YL	AUTOVETTURA	LANCIA Y HYBRID	12/11/2020	BENZINA
8	GC575YL	AUTOVETTURA	LANCIA Y HYBRID	12/11/2020	BENZINA
9	GC576YL	AUTOVETTURA	LANCIA Y HYBRID	12/11/2020	BENZINA
10	GC579YL	AUTOVETTURA	LANCIA Y HYBRID	12/11/2020	BENZINA
11	GC580YL	AUTOVETTURA	LANCIA Y HYBRID	12/11/2020	BENZINA
12	EV180DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
13	EV209DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
14	EV210DE	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	04/03/2014	GASOLIO
15	EV179DE	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
16	BL636XL	AUTOVETTURA	FIAT DORLO CC1910 CV19 KW46 EURO 3	23/02/2001	GASOLIO
17	EV185DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
18	EV189DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
19	EV191DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
20	BH850GV	AUTOVETTURA	FIAT PANDA CC899 CV12 KW 29	03/12/1999	BENZINA
21	EV189DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
22	BH852GV	AUTOVETTURA	FIAT PANDA CC899 CV12 KW 29	03/12/1999	BENZINA
23	EV202DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
24	EV195DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
25	EV196DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
26	EV200DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
27	EV192DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
28	EV212DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
29	EV197DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
30	BH992GW	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4 CC108 CV13 KW40	14/12/1999	BENZINA
31	EV193DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
32	EV198DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
33	EV203DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
34	EV205DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
35	EV206DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
36	EV207DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
37	EV208DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
38	EV182DE	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	04/03/2014	GASOLIO
39	EV183DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
40	DB778AC	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO CC1242 CV14 KW44 EURO 4	07/05/2008	BENZINA
41	EV181DE	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	04/03/2014	GASOLIO
42	BL403XM	AUTOVETTURA	FIAT DORLO CC1910 CV19 KW46	15/03/2001	GASOLIO
43	EV187DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
44	EV188DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
45	EV201DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
46	EV184DE	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO KW55 EURO 5	04/03/2014	GASOLIO
47	EV229DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	05/03/2014	GASOLIO
48	EV186DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
49	EV194DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
50	EV180DE	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	04/03/2014	GASOLIO
51	EV204DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	04/03/2014	GASOLIO
52	EV211DE	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	04/03/2014	GASOLIO
53	CC174MP	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.1 CC1108CV13KW40	28/11/2001	BENZINA
54	EF908YF	AUTOVETTURA	RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 75CV EU6	27/07/2016	GASOLIO
55	CV646JW	AUTOVETTURA	CITROEN JUMPY CC1997 CV20 KW80 EURO 3	17/11/2005	DIESEL
56	FR848YA	AUTOVETTURA	CITROEN JUMPY CC2198 KW96 EURO 6	11/06/2013	GASOLIO
57	FR849YA	AUTOVETTURA	CITROEN JUMPY CC2198 KW96 EURO 6	11/06/2013	GASOLIO
58	FP270LM	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.3 MULTIJET KW55 EURO 5	18/12/2012	GASOLIO
59	ES864DY	AUTOVETTURA	RENAULT KANGOO	30/05/2013	GASOLIO
60	FR847YA	AUTOVETTURA	CITROEN JUMPY CC2198 KW96 EURO 6	11/06/2013	GASOLIO
61	FP265LM	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.3 MULTIJET KW55 EURO 5	18/12/2012	GASOLIO
62	ES394DY	AUTOVETTURA	RENAULT KANGOO	27/05/2013	GASOLIO
63	AI822VH	AUTOPROMISCUEO	FIAT DUCATO CC 1998 CV20 KW80 PORT. 790 EURO 1	08/08/1996	BENZINA
64	FP266LM	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.3 MULTIJET KW55 EURO 5	18/12/2012	GASOLIO
65	AI174VR	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 55 CC 1108 CV13 KW40 EURO 2	14/11/1996	BENZINA
66	FP267LM	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.3 MULTIJET KW55 EURO 5	18/12/2012	GASOLIO
67	FP271LM	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.3 MULTIJET KW55 EURO 5	18/12/2012	GASOLIO
68	LT5246B	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.0 CC 999CV12 KW33EURO 1	26/11/1993	BENZINA
69	ED213CR	AUTOVETTURA	FIAT DUCATO CC 2198 KW 74	01/01/2010	GASOLIO
70	ES393DY	AUTOVETTURA	RENAULT KANGOO	27/05/2013	GASOLIO
71	ES391DY	AUTOVETTURA	RENAULT KANGOO KW55 EURO 5	27/05/2013	GASOLIO
72	ES395DY	AUTOVETTURA	RENAULT KANGOO KW55 EURO 5	27/05/2013	GASOLIO
73	BH995GW	AUTOVETTURA	FIAT PANDA CC899 CV12 KW29	14/12/1999	BENZINA
74	FI494SN	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO STREET 1.3 MULTIJET 95 CV EU6	24/08/2017	GASOLIO
75	DK949KK	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO CC1358 CV15 KW 57	31/12/2007	BENZINA
76	CE859MT	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.1 CC1108 CV13 KW40 EURO 3	15/03/2003	BENZINA
77	DR779AC	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO CC1248 CV15 KW51	07/05/2008	GASOLIO
78	EL109LN	AUTOVETTURA	ALFA ROMEO 159 BERLINA KW125 EURO 5	01/07/2011	GASOLIO
79	CA223PK	AUTOVETTURA	ALFA 166 2.4 T CC2387 CV22 KW110 EURO 3	26/09/2002	GASOLIO
80	ED152CR	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO CC 1248 KW 55 EURO 4	14/07/2010	GASOLIO
81	ED210CR	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO CC1248 KW 55 EURO 4	14/07/2010	GASOLIO
82	FI578RP	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	21/06/2011	BENZINA
83	LT52820	AUTOVETTURA	PEUGEOT 105 CCV954 CV12 KW37 EURO 1	07/05/1993	BENZINA
84	FF910YF	AUTOVETTURA	RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 75CV EU6	27/07/2016	GASOLIO
85	BL183XL	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN Q.11	13/02/2001	BENZINA
86	BL178XL	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG CC899CV12 KW29	13/02/2001	BENZINA
87	FX977HN	AUTOVETTURA	CITROEN C1 FEEL 5P	19/06/2019	BENZINA
88	AI978WR	AUTOVETTURA	FIAT FIORINO CC1581 CV17 KW55 EURO 2	30/01/1997	BENZINA
89	BL380XL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO D. CC1910CV19KW44	16/02/2001	GASOLIO
90	BF951FC	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 900 CC899CV12KW29	16/09/1999	BENZINA
91	CF759PM	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 16 V	29/08/2003	BENZINA
92	BH848GV	AUTOVETTURA	FIAT PANDA CC899 CV12 KW 29	03/12/1999	BENZINA
93	BH853GV	AUTOVETTURA	FIAT PANDA CC899 CV12 KW 29	03/12/1999	BENZINA
94	BL174XL	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN Q.11	13/02/2001	BENZINA
95	BL404XM	AUTOVETTURA	FIAT DORLO CC1910 CV19 KW46	15/03/2001	GASOLIO
96	BP188PI	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG CC899CV12 KW29	14/09/2001	BENZINA
97	BL175XL	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG CC899CV12 KW29	13/02/2001	BENZINA
98	BL001FF	AUTOVETTURA	FIAT PANDA CC899 CV12 KW29	14/12/1999	BENZINA